

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali** 1
- Regolamento (CEE) n. 838/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 7
- Regolamento (CEE) n. 839/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 9
- Regolamento (CEE) n. 840/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare 11
- Regolamento (CEE) n. 841/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare 15
- * **Regolamento (CEE) n. 842/90 della Commissione, del 30 marzo 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160) e agli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio** 23
- * **Regolamento (CEE) n. 843/90 della Commissione, del 30 marzo 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e agli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio** 25
- * **Regolamento (CEE) n. 844/90 della Commissione, del 30 marzo 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) e agli indumenti della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio** 27

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

* Regolamento (CEE) n. 845/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio	29
* Regolamento (CEE) n. 846/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea del codice NC 3102 10 10, originaria del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio	30
* Regolamento (CEE) n. 847/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Esaclorocicloesano, del codice NC 2903 51 00, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio	31
Regolamento (CEE) n. 848/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti necessari per l'applicazione degli importi compensativi monetari relativi a taluni prodotti lattiero-caseari	32
Regolamento (CEE) n. 849/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	35
Regolamento (CEE) n. 850/90 della Commissione, del 2 aprile 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	37

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 837/90 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1990

relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43;

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾,

vista la proposta della Commissione⁽⁵⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁶⁾,

considerando che, per assolvere le funzioni attribuite dal trattato e dai regolamenti relativi alla politica agricola comune, la Commissione deve disporre di dati attendibili, comparabili e attuali, elaborati in base a metodi oggettivi, inerenti alle superfici coltivate, alle rese alla produzione per tipo di cereali;

considerando che va riconosciuta l'importanza del comparto della produzione cerealicola per l'organizzazione e la gestione dei mercati agricoli comunitari, ciò che implica che le necessarie indagini statistiche si effettuino sempre più in base alla normativa comunitaria;

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita dai servizi statistici in materia di indagini nell'arco di parecchi anni;

considerando che il presente regolamento ha lo scopo di determinare le informazioni statistiche da fornire, di fissare un livello soddisfacente di attendibilità e di definire le informazioni tecniche supplementari necessarie per una valutazione dei dati relativi alla produzione, di

garantire l'obiettività e la rappresentatività delle indagini sulle superfici e sulla produzione grazie ad un ampio scambio di esperienze che si concretizza in riunioni e relazioni e di stabilire le scadenze da rispettare;

considerando che per il totale dei cereali e per taluni tipi importanti di cereali è altresì necessario prevedere una comunicazione annua dei dati regionali;

considerando che appare opportuno che la Commissione presenti dopo tre anni una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, nonché — se necessario — proposte volte a migliorare le indagini statistiche, e prenda in considerazione la possibilità di svolgere dopo il 1992 un'indagine comunitaria armonizzata;

considerando che appare opportuno stabilire l'ammontare dei fondi comunitari necessari per l'applicazione della misura in parola; che tale importo deve essere in linea con le prospettive finanziarie riportate nell'accordo istituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio⁽⁷⁾; che i mezzi finanziari effettivamente disponibili dovranno essere determinati in conformità a tale accordo nel quadro della procedura di bilancio;

considerando che occorre fissare la procedura che deve seguire il comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Obiettivi

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato «EUROSTAT», dati annuali relativi ai cereali contemplati agli articoli 2 e 6.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 8 del 13. 1. 1990, pag. 12.

⁽⁶⁾ Parere reso il 16 marzo 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.

SEZIONE II

Dati da trasmettere a livello nazionale

Articolo 2

1. Il presente regolamento si riferisce ai cereali elencati nell'allegato I.

L'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 11.

2. Ciascuno Stato membro fornisce dati annuali per quanto riguarda:

- la superficie coltivata (1 000 ha),
- la resa media (100 kg/ha) e
- la produzione raccolta (1 000 t),

per ciascuno dei gruppi di cereali contemplati nell'allegato II e per ogni cereale del gruppo 7 del medesimo allegato, la cui produzione sia superiore a 50 000 tonnellate annue.

L'allegato II può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 11.

3. Inoltre gli Stati membri dovranno fornire dati sul tenore medio di umidità⁽¹⁾ espresso in percentuale, con riferimento alle informazioni riportate nel paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino.

SEZIONE III

Metodi e specifiche

Articolo 3

1. Per ciascun cereale contemplato nell'allegato I, la cui produzione annuale in uno Stato membro supera le 50 000 tonnellate, i dati relativi alle superfici, alla resa e alla produzione sono elaborati sulla base di indagini statistiche aventi forma di censimento o di indagine per campione rappresentativo.

2. Le indagini vanno condotte avvalendosi di metodi statistici riconosciuti, rispondenti ai requisiti di qualità, obiettività e attendibilità definiti nella presente sezione.

3. Al fine di soddisfare i requisiti della presente sezione, possono essere convenuti a favore di uno o più Stati membri misure transitorie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici coltivate, il campione deve essere selezionato in maniera tale da risultare rappresentativo per almeno il 95 % della superficie totale coltivata a cereali.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda la procedura da seguire per determinare il tenore d'umidità, si veda l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87 (GU n. L 235 del 20. 8. 1987, pag. 10). Sono consentiti altri metodi per approssimazione.

I dati relativi alle superfici vanno integrati da una stima relativa alla superficie cerealicola restante basata su dati provenienti da altre fonti.

2. Le indagini per campione sulle superfici devono essere impostate in maniera tale che l'errore quadratico medio riguardante la superficie totale coltivata a cereali in ogni singolo Stato membro non superi il limite dell'1 % di tale superficie o a scelta di 5 000 ettari.

Articolo 5

1. Nel caso di indagini per campione sulle rese o sulla produzione, il campione deve essere concepito in modo tale che l'errore quadratico medio per il totale della produzione cerealicola non superi il limite del 2 % della produzione totale o di 50 000 tonnellate.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1 che attengono alla produzione totale dei cereali, l'errore quadratico medio relativo a ciascun cereale contemplato all'allegato I la cui produzione in tale Stato membro è superiore al limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, non dovrebbe superare il 5 % della produzione o le 20 000 tonnellate.

SEZIONE IV

Dati da trasmettere a livello regionale

Articolo 6

I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese, alle produzioni ed al tenore d'umidità vanno comunicati all'EUROSTAT ai livelli regionali indicati nell'allegato III.

L'allegato III è suscettibile di modifiche secondo la procedura stabilita nell'articolo 11.

Tali dati regionali devono essere trasmessi per il totale dei cereali, escluso il riso, nonché per il frumento tenero, il frumento duro, la segale, l'orzo e il granturco.

Gli Stati membri indicano i dati regionali che registrano percentuali eccezionalmente alte di errori quadratici medi.

SEZIONE V

Termini di trasmissione, scambio di esperienze e disposizioni transitorie

Articolo 7

1. L'anno civile nel corso del quale viene effettuato il raccolto è denominato qui di seguito « anno del raccolto ».

2. Gli Stati membri trasmettono all'EUROSTAT i dati nazionali provvisori sulle superfici coltivate al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno del raccolto. I dati definitivi sulle superfici coltivate vanno trasmessi al più tardi entro il 1° aprile dell'anno successivo all'anno del raccolto.

3. Le prime stime dei dati nazionali relativi alla resa e alla produzione vengono trasmesse al più tardi entro il 15 novembre dell'anno del raccolto. Dati provvisori relativi alla resa e alla produzione sono forniti al più tardi entro il 1° febbraio, e i dati definitivi al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno del raccolto.

Nel caso in cui i dati sulla resa e la produzione facciano riferimento a dati riveduti sulla superficie, vanno trasmessi anche questi ultimi dati.

4. I dati regionali menzionati nell'articolo 6 vengono trasmessi contemporaneamente ai dati definitivi a livello nazionale e devono essere coerenti con questi ultimi.

Articolo 8

1. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono all'EUROSTAT una relazione metodologica particolareggiata illustrante il modo in cui sono rilevati i dati relativi alle superfici, alle rese e alla produzione nei rispettivi paesi e eventualmente regioni, ed essi indicano inoltre il grado di rappresentatività e attendibilità di tali dati. L'EUROSTAT, in collaborazione con gli Stati membri, elabora un riepilogo di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano l'EUROSTAT entro tre mesi di tutte le modifiche apportate alle informazioni fornite conformemente al precedente paragrafo 1.

3. Nel caso in cui alcune delle relazioni metodologiche mettano in luce che uno Stato membro non sia in grado, nell'immediato, di soddisfare i requisiti del presente regolamento e si riveli necessario apportare modifiche tecniche e metodologiche alle indagini, l'EUROSTAT può fissare, in collaborazione con questo Stato membro, un periodo transitorio, della durata massima di due anni, nel corso del quale venga attuato un programma di indagine conforme al presente regolamento.

4. Le relazioni metodologiche, le disposizioni transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché qualsiasi altra questione connessa all'applicazione del presente regolamento saranno esaminate due volte all'anno in seno al gruppo di lavoro competente del comitato permanente della statistica agraria.

Articolo 9

1. Entro la fine del 1992, l'EUROSTAT trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio:

- una relazione in merito all'esperienza acquisita con le indagini statistiche e le stime condotte in applicazione del presente regolamento;
- se del caso, proposte intese a migliorare e ad armonizzare le disposizioni in vigore negli Stati membri;
- se del caso, proposte per la realizzazione di un'indagine comunitaria complementare ad hoc che utilizzi metodologie e caratteristiche armonizzate.

2. Il Consiglio delibera sulle proposte di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di voto di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

SEZIONE VI

Disposizioni finanziarie

Articolo 10

1. Per la realizzazione dell'azione di cui al presente regolamento è ritenuta necessaria per il periodo 1990/1993 una spesa comunitaria pari a 3 200 000 ecu; tale importo comprende le spese per un uomo/anno di risorse (ausiliario, esperto nazionale distaccato, ecc.).

2. L'autorità di bilancio stabilirà gli importi disponibili per ciascun esercizio.

SEZIONE VII

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente della statistica agraria, in appresso denominato «comitato», è investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

ALLEGATO I

CEREALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

CEREALI (escluso il riso)

1. Frumento tenero (*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.)
2. Frumento duro (*Triticum durum* Desf.)
3. Segale (*Secale cereale* L.)
4. Orzo (*Hordeum vulgare* L.)
5. Avena (*Avena sativa* L.)
6. Granturco (*Zea Mays* L.)
7. Cereali non denominati altrove
 - 7.1. Frumento segalato
 - 7.2. Sorgho (*Sorghum bicolor* [L.] Moench × *Sorghum Sudanense* [Piper] Stapf)
 - 7.3. Triticale (X *Triticosecale* Wittm.)
 - 7.4. Miglio (*Panicum miliaceum*)
 - 7.5. Grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*)
 - 7.6. Scagliola (*Phalaris canariensis* L.)
 - 7.7. Miscugli di cereali estivi
 - 7.8. Misto di granturco (corn-cob-mix) (*Zea Mays* L.)

8. RISO

- 8.1. Riso a grani tondi (*Oryza sativa* L.)
 - 8.2. Riso a grani medi (*Oryza sativa* L.)
 - 8.3. Riso a grani lunghi (*Oryza sativa* L.)
-

ALLEGATO II

GRUPPI DEI CEREALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

(Tabella dei dati da fornire)

Paese :

Anno del raccolto :

	SUPERFICIE		RESA E PRODUZIONE			
	Superficie coltivata	Data dell'indagine	Resa	Produzione raccolta	Tenore medio di umidità	Data dell'indagine
	1 000 ha		100 kg/ha	1 000 t	%	
TOTALE CEREALI (riso escluso)						
1. Frumento tenero						
2. Frumento duro						
3. Segale						
4. Orzo						
5. Avena						
6. Granturco						
7. Cereali non denominati altrove						
8. RISO						
8.1. a grani tondi						
8.2. a grani medi						
8.3. a grani lunghi						

ALLEGATO III

LIVELLI REGIONALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 6

Stati membri	Classificazione regionale
Belgique — België	Provinces/Provincies
Danmark	—
BR Deutschland	Bundesländer
Ελλάδα	Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης ⁽¹⁾
España	Comunidades autónomas
France	Régions de programme
Ireland	—
Italia	Regioni ⁽²⁾
Luxembourg	—
Nederland	Provincies
Portugal	NUTS II ⁽¹⁾
United Kingdom	Standard regions

NUTS = Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

⁽¹⁾ I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽²⁾ Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni italiane possono essere raggruppate secondo la ripartizione NUTS I.

REGOLAMENTO (CEE) N. 838/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 marzo 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	38,43	132,81 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	38,43	132,81 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	47,93	188,02 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	47,93	188,02 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	39,41	137,56
1001 90 99	39,41	137,56
1002 00 00	64,09	133,30 ⁽⁶⁾
1003 00 10	55,34	119,51
1003 00 90	55,34	119,51
1004 00 10	46,74	124,70
1004 00 90	46,74	124,70
1005 10 90	38,43	132,81 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	38,43	132,81 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	55,34	140,88 ⁽⁴⁾
1008 10 00	55,34	30,99
1008 20 00	55,34	96,29 ⁽⁴⁾
1008 30 00	55,34	0,00 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	55,34	0,00
1101 00 00	69,49	206,90
1102 10 00	104,04	200,94
1103 11 10	89,07	307,02
1103 11 90	73,63	222,03

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 839/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 marzo 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,64	1,64	8,98
1001 90 99	0	1,64	1,64	8,98
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	5,81	5,87	5,81
1003 00 90	0	5,81	5,87	5,81
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,30	2,30	12,57

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	2,92	2,92	15,98	15,98
1107 10 19	0	2,18	2,18	11,94	11,94
1107 10 91	0	10,34	10,45	10,34	10,34
1107 10 99	0	7,73	7,81	7,73	7,73
1107 20 00	0	9,01	9,10	9,01	9,01

REGOLAMENTO (CEE) N. 840/90 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 1990
relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 200 t di olio di colza raffinato;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffinato, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** 904/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Bangladesh.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Bangladesh.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Bangladesh.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 2 200 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B.:
 - in fusti metallici nuovi di contenuto da 190 a 200 kg o da 190 a 200 litri rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiame, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.
 - i fusti devono recare la seguente dicitura:
• ACTION No 904/89 / COLZA OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Chittagong.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 29. 5 al 29. 6. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 13. 7. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 4. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 18. 4. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 25. 4. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 5. 6 al 6. 7. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 20. 7. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(Telex AGREC 22037 B / 25670 B).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 133/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIIA.1.
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (10) (11):**
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B:
 - lattine metalliche di 5 l o 5 kg;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola;
 - le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura:
« ACTION No 133/90 / VEGETABLE OIL / ETHIOPIA / LWF / 95101 / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION »
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 25. 5 al 22. 6. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (7):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 4. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 18. 4. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 25. 4. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1. 6 al 29. 6. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (8):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B / 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note:

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (4) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
• MR. J. Fessaguet, Head of the EEC Delegation, Dhaka Office House CES (E) 19, Road 128, Guishan, Dhaka 12, Bangladesh (telex : 642501 CECO-BJ).
- (5) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
MM. DE Keyser & Schutz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam
- (6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (8) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.
- (9) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (10) Cartoni, da fornire su palette standard sotto rivestimento di plastica.
- (11) Inoltre, l'imballaggio deve soddisfare i requisiti previsti per il butteroil e indicati nella GU n. C 216, punto I.3.3 del 1987.

REGOLAMENTO (CEE) N. 841/90 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 1990
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 33 280 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :..

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I**LOTTI A e B**

1. **Azioni n. (1)**: 134/90 (lotto A), 35/90 e 144/90 (lotto B).
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 24 600 t.
9. **Numero dei lotti**: 2 (A: 15 000 t; B: 9 600 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (5)**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco — fob stivato (6).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dall'1 al 25. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 17. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10 al 31. 5. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (7)**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(Telex AGREC 22037 B o 25670 B)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8)**: restituzione applicabile il 27. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 482/90 della Commissione (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 31).

LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 109/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62 Maseru 100 (tel. 234 98 ; telex 329 BB).
4. **Rappresentante del beneficiario (10):** Manager, Food Management Unit, PO Box 527, Maseru (tel. 32 39 58).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Lesotho.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.1.
8. **Quantitativo globale:** 7 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100, Lesotho (tel. 234 98 ; telex 329 BB).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15. 6 al 15. 7. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** dall'1 al 31. 8. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 15. 6 al 15. 7. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: dall'1 al 31. 8. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** restituzione applicabile il 27. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 482/90 della Commissione (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 31).

LOTTO D

1. **Azione n. (1):** 907/89.
2. **Programma :** 1989.
3. **Beneficiario :** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione :** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare :** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.1.
8. **Quantitativo globale :** 815 t.
9. **Numero dei lotti :** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIB.1,c).
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
• ACTION No 907/89 / Ethiopia / 0346001 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB •
11. **Modo di mobilitazione :** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura :** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco :** dal 15 al 31. 5. 1990.
18. **Data limite per la fornitura :** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte :** 17. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 24. 4. 1990, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 al 31. 5. 1990 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 27. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 482/90 della Commissione (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 31).

LOTTO E

1. **Azioni n. (1)**: da 54/90 a 56/90.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)**:
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.9.
8. **Quantitativo globale**: 444 t (765 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4) (7) (8)**:
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.3.
Iscrizioni sui sacchi (imprese con lettere di almeno 5 cm di altezza):
vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 15. 5 al 15. 6. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 17. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 30. 6. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9)**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(Telex AGREC 22037 B o 25670 B)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6)**:
restituzione applicabile il 27. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 482/90 della Commissione (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 31).

LOTTO F

1. **Azione n. (1):** 944/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Gibuti.
4. **Rappresentante del beneficiario (10):** Ministère de la Santé Publique, BP 1974, Djibouti — Tel. Secrétariat Ministre 253/35 14 91 ; Conseiller Technique 253/35 08 43 — Telex (via Présidence de la République) 5871.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Gibuti.
6. **Prodotto da mobilitare:** Paste alimentari.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2):**
 - Umidità massima: 12,5 %
 - Su 100 parti di sostanza secca:
 - ceneri: 0,70 minimo — 0,90 massimo
 - cellulosa: 0,20 minimo — 0,45 massimo
 - sostanze azotate (azoto \times 5,70): 10,50 minimo
 - Grado di acidità: 4

Il grado di acidità è espresso dal numero dei cm³ di soluzione alcalina normale, occorrente per neutralizzare 100 g di sostanza secca.
8. **Quantitativo globale:** 50 t (100 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (11):**
 - « ACTION No 944/89 - PÂTES ALIMENTAIRES / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE »
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Gibuti.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15. 5 al 15. 6. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 7. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 4. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 4. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 30. 6. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 7. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (3):**
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - À l'attention de Monsieur N. Arend
 - Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
 - Rue de la Loi 200
 - B-1049 Bruxelles
 - Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 30. 3. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 520/90 (GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 73).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pagina 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
— certificato fitosanitario,
— certificato d'origine.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32
— 236 10 97
— 235 01 30
— 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 dei presenti allegati.
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi (azioni 54/90 e 56/90 : contenitori di 40 piedi), regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo del numero d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁸) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
M. de Keyzer and Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 Rotterdam.
- (⁹) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.
- (¹⁰) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
— Lotto C :
M. A. Kratz, PO Box MS 518 Maseru, Lesotho (tel. 31 37 26 ; telex DELEGEUR 4351 LO).
— Lotto F :
M. Perez Porras, PO Box 2477, Djibouti, telex 5894 DJ, telefax 253-350036.
- (¹¹) — I pacchi da 1 kg di polipropilene isotattico, di cartone o di cellofan, recanti l'indicazione della data di fabbricazione e della data limite per il consumo o della data relativa al periodo minimo di conservazione del prodotto.
— I pacchi vengono condizionati in cartoni di 25 pacchi di un materiale resistente adatto al trasporto via mare ; tali cartoni devono venir fissati saldamente alle palette mediante una robusta reggetta di nylon.
— I sacchi recano in lettere di almeno 1 cm e i cartoni in lettere di almeno 3 cm la dicitura indicata al punto 10.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Deilmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	Pais destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	15 000		Euroaid	Ethiopia	Action No 134/90 / Wheat / LWF / 95102 / Gift of the European Economic Community / For free distribution
B	9 600	6 500	Euroaid	Ethiopia	Action No 35/90 / Wheat / Concern / 95400 / Assab / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		3 100	Euroaid	Ethiopia	Action No 144/90 / Wheat / WVB / 905301 / Assab / Gift of the European Economic Community / For free distribution
E	444	288	Caritas N	Colombia	Acción nº 54/90 / Copos de avena / Caritas neerlandica / 90336 / Bogotá vía Santa Marta / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		12	CAM	Brasil	Acção nº 55/90 / Flocos de aveia / CAM / 92049 / Recife / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado a distribuição gratuita
		144	Caritas N	Haiti	Action nº 56/90 / Flocons d'avoine / Caritas Neerlandica / 90334 / Port-au-Prince / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite

REGOLAMENTO (CEE) N. 842/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160) e agli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (¹), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i vestiti, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160) e gli

abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari della Thailandia, il massimale è fissato rispettivamente a 94 000 e 64 000 pezzi; che alla data del 19 marzo 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 6 aprile 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Thailandia:...

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6203 12 00	
		6203 19 10	
		6203 19 30	
		6203 21 00	
		6203 22 90	
		6203 23 90	
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6203 29 19	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6104 11 00	
		6104 12 00	
		6104 13 00	
		ex 6104 19 00	
		6104 21 00	
		6104 22 00	
6104 23 00			
		ex 6104 29 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 843/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e agli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti interi della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260) e gli abiti a giacca, completi e insiemi della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290), originari del Pakistan, il massimale è fissato rispettivamente a 376 000 e 118 000 pezzi; che alla data del 19 marzo 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 6 aprile 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6104 42 00	
		6104 43 00	
		6104 44 00	
		6204 41 00	
		6204 42 00	
		6204 43 00	
		6204 44 00	
40.0290	29 (1 000 pezzi)	6204 11 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6204 12 00	
		6204 13 00	
		6204 19 10	
		6204 21 00	
		6204 22 90	
		6204 23 90	
		6204 29 19	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 844/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) e agli indumenti della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti a giacca e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740) e gli indumenti della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780), originari dell'India, il massimale è fissato rispettivamente a 64 000 pezzi e 1 51 t; che alla data del 19 marzo 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 6 aprile 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6104 12 00	
		6104 13 00	
		ex 6104 19 00	
		6104 21 00	
		6104 22 00	
		6104 23 00	
		ex 6104 29 00	
40.0780	78 (tonnellate)	6203 41 30	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77
		6203 42 59	
		6203 43 39	
		6203 49 39	
		6204 61 80	
		6204 61 90	
		6204 62 59	
		6204 62 90	
		6204 63 39	
		6204 63 90	
		6204 69 39	
		6204 69 50	

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0780 (segue)		6210 40 00	
		6210 50 00	
		6211 31 00	
		6211 32 90	
		6211 33 90	
		6211 41 00	
		6211 42 90	
		6211 43 90	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 845/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le calzature dei codici NC 6401 e 6402, originarie della Thailandia, il massimale individuale è fissato a 1 100 000 ecu; che, in data 28 febbraio 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Thailandia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 6 aprile 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.066	6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
	6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 846/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea del codice NC 3102 10 10, originaria del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'urea del codice NC 3102 10 10, originaria del Brasile, il massimale individuale è fissato a 380 000 ecu; che in data 22 marzo 1990 le importazioni nella Comunità, dei suddetti prodotti originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 6 aprile 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 847/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli
1, 2, 3, 4, 5, 6 - Esaclorocicloesano, del codice NC 2903 51 00, originari della Cina,
beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89
del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del
18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze
tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti
industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in parti-
colare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regola-
mento (CEE) n. 3896/89 è concessa la sospensione dei
dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano
nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4
dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferen-
ziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai
sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena
i massimali individuali in questione sono raggiunti a
livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può
essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei
prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e
territori considerati;

considerando che per gli 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Esaclorociclo-
esano del codice NC 2903 51 00, originari della Cina, il
massimale individuale è fissato a 357 000 ecu; che in data
10 febbraio 1990 le importazioni nella Comunità, dei
suddetti prodotti originari della Cina, hanno raggiunto per
imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i
prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 6 aprile 1990 la riscossione dei dazi dog-
nali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è
ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti
prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0117	2903 51 00	1, 2, 3, 4, 5, 6 - Esaclorocicloesano

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 848/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti necessari per l'applicazione degli importi compensativi monetari relativi a taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/90⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 21 febbraio 1990, relativo alla concessione, tramite gara, di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽⁵⁾, prevede all'articolo 16 l'applicazione di un coefficiente agli importi compensativi monetari; che è opportuno completare in conformità il regolamento (CEE) n. 1876/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

- 1) Nella tabella figurante nella parte 5 dell'allegato I, in corrispondenza del codice NC 0405, sono inserite le seguenti righe dopo il codice addizionale 7225:

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	• Positivi			Negativi									
				R. f. di Germania	Paesi Bassi	Spagna	Regno Unito	Belgio/Lussemburgo	Danimarca	Italia	Francia	Grecia	Irlanda	Portogallo		
				DM	Fl	Pta	£	FB/Flux	Dkr	Lit	FF	Dra	£ Irl	Esc		
0405	04-7 04-7	7280 7281							— 100 kg —							
					b × coef		—				—					
					—		b × coef			b × coef			b × coef			

- 2) La tabella 04-7 dell'appendice dell'allegato I è sostituita dalla seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1990, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

• TABELLA 04-7

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
0405	<p>– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 80 % (per detti prodotti l'ICM applicabile è l'importo per ogni % di materie grasse lattiche (vedi b) moltiplicato per la percentuale di materie grasse lattiche per 100 kg di prodotto e soggetti ai seguenti coefficienti):</p> <p>– Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti:</p> <p>– – (CEE) n. 3143/85:</p> <p>– – – in Spagna (coefficiente 0,413)..... 7194</p> <p>– – – in un altro Stato membro (coefficiente 0,443)..... 7197</p> <p>– – (CEE) n. 570/88:</p> <p>– – – Prodotti della formula A, C o D:</p> <p>– – – – in Spagna (coefficiente 0,484)..... 7198</p> <p>– – – – in un altro Stato membro (coefficiente 0,519)..... 7199</p> <p>– – – Prodotti della formula B:</p> <p>– – – – in Spagna (coefficiente 0,598)..... 7214</p> <p>– – – – in un altro Stato membro (coefficiente 0,642)..... 7218</p> <p>– – altri..... 7225</p> <p>– aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 %:</p> <p>– Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti:</p> <p>– – (CEE) n. 3143/85 7118</p> <p>– – (CEE) n. 570/88:</p> <p>– – – Prodotti della formula A, C o D 7134</p> <p>– – – Prodotti della formula B 7139</p> <p>– – altri..... 7189</p> <p>– aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:</p> <p>– Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti:</p> <p>– – (CEE) n. 3143/85 7119</p> <p>– – (CEE) n. 570/88:</p> <p>– – – Prodotti della formula A, C o D 7138</p> <p>– – – Prodotti della formula B 7154</p> <p>– – altri..... 7193</p> <p>– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 85 % (per detti prodotti l'ICM applicabile è l'importo per ogni % di materie grasse lattiche (vedi b) moltiplicato per la percentuale di materie grasse lattiche per 100 kg di prodotto e soggetti ai seguenti coefficienti):</p> <p>– Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti:</p> <p>– – (CEE) n. 3143/85:</p> <p>– – – in Spagna (coefficiente 0,413)..... 7194</p> <p>– – – in un altro Stato membro (coefficiente 0,443)..... 7197</p> <p>– – (CEE) n. 429/90:</p> <p>– – – in Spagna (coefficiente 0,484)..... 7280</p> <p>– – – in un altro Stato membro (coefficiente 0,519)..... 7281</p> <p>– – (CEE) n. 570/88:</p> <p>– – – Prodotti della formula A, C o D:</p> <p>– – – – in Spagna (coefficiente 0,484)..... 7198</p> <p>– – – – in un altro Stato membro (coefficiente 0,519)..... 7199</p> <p>– – – Prodotti della formula B:</p> <p>– – – – in Spagna (coefficiente 0,598)..... 7214</p> <p>– – – – in un altro Stato membro (coefficiente 0,642)..... 7218</p> <p>– – altri..... 7225</p>	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 849/90 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 834/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	28,58 ⁽¹⁾
1701 11 90	28,58 ⁽¹⁾
1701 12 10	28,58 ⁽¹⁾
1701 12 90	28,58 ⁽¹⁾
1701 91 00	32,23
1701 99 10	32,23
1701 99 90	32,23 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 850/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1990

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 793/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 793/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 793/90 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3223	—
1702 20 90	0,3223	—
1702 30 10	—	42,95
1702 40 10	—	42,95
1702 60 10	—	42,95
1702 60 90	0,3223	—
1702 90 30	—	42,95
1702 90 60	0,3223	—
1702 90 71	0,3223	—
1702 90 90	0,3223	—
2106 90 30	—	42,95
2106 90 59	0,3223	—